



N. verbale: 3

N. delibera: 20

dd. 29 luglio 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 luglio 2020 alle ore 19.08 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCİ	P	10) Daria GHERLANI	A
2) Paolo BARBANA	P	11) Tiziana MAIORETTO	A
3) Enrico BORTOLUS	P	12) Riccardo MARCHESAN	P
4) Massimo BRUNO	A	13) Simon MIANI	P
5) Andrea BURLINI	P	14) Paola Francesca MORETTO	P
6) Igor CERNIC	P	15) Matteo NEGRARI	P
7) Diego DELUISA	P	16) Sara PARONITTI	P
8) Riccardo FARAONE	A	17) Flavio PIZZOLATO	P
9) Serena Angela FRANCOVIG	P		

Totale presenti: 13

Totale assenti: 4

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan

Assiste il Vicesegretario Mirella MASSA

Proponente

Area:

Servizio: Finanziario

Unità Operativa: Tributi

OGGETTO: Revoca D.C. n.57 e n.58 dd.30/12/2019 -Approvazione aliquote e detrazioni IMU (imposta municipale propria) ANNO 2020 - L. 27 dicembre 2019, n. 160.-

RELAZIONE

Il Responsabile del Settore Finanziario

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 dd 30/12/2020 erano state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020, riservandosi per quanto di competenza, di apportare le variazioni rese necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 dd 30/12/2020 erano state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'annualità 2020, riservandosi per quanto di competenza, di apportare le variazioni rese necessarie, per effetto di norme statali in merito

PRESO ATTO che al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, si è proceduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

CONSIDERATO che, l'Amministrazione, intendendo instaurare un rapporto collaborativo con i contribuenti, ha ritenuto di intervenire, al fine di stabilire adempimenti più agevoli ed efficaci, adottando nel regolamento le disposizioni facoltative, di cui all'art. 1, c. 777 della L. 160/2019, lettere a), b), c), ovvero:

- regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri – lettera a);
- differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari – lettera b);
- diritto al rimborso d'imposte pagate per aree divenute successivamente inedificabili – lettera c);

E' stata inoltre mantenuta la facoltà, come disposta dall'art. 1, c. 741, lettera c), p.to 6), che prevede di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il D.L. n. 18, del 17.03.2020, all'art. 107, c. 2, che differisce al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, come coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020);
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, termine quest'ultimo spostato al 31/07/2020 con decreto "Rilancio" n.34 dd.19/05/2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- La circolare del Ministero delle Finanze N. 1/DF del 18.03.2020, in riferimento alla pubblicazione delle aliquote sul sito;

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n.

267 del 2000;

VISTO il T.U.E.L.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI REVOCARE, ad ogni effetto, le proprie deliberazioni n. 57 e n. 58 del 30/12/2019;

2. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020, nelle seguenti misure:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTE COMUNE STARANZANO 2020
Aliquota base	0,81 per cento
Aliquota Abitazione principale (per abitazioni categorie catastali A/1-A/8 e A/9) e relative pertinenze, una per singola categoria (C/2-C/6-C/7)	0,40 per cento
Aliquota alloggi ATER (ex IACP) regolarmente assegnati	0,46 per cento
Aliquota alloggi ATER (ex IACP) sfitti	0,81 per cento
Aliquota Immobili abitativi di Cat. A e relative pertinenze, una per singola categoria (C/2-C/6-C/7), incl. "comodato gratuito" e "canone concordato"	0,81 per cento
Aliquota Immobili di Cat. C/1	0,78 per cento
Aliquota Immobili di Cat. D (escluso D/5)	0,78 per cento di cui
	0,76 per cento stato 0,2 per cento comune
Aliquota Immobili ad uso produttivo di categoria D/5	1,00 per cento di cui
	0,76 per cento stato 0,24 per cento comune
Fabbricati rurali strumentali	0 per cento
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – (non locati e finchè persistano le condizioni)	0 per cento
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	esente (per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, si veda l'apposita voce)

3. DI APPROVARE, la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. 160/2019), nella misura di €. **200,00.-**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale permane tale destinazione;

4. DI PRECISARE che la detrazione di cui al punto 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità;

5. DI CONSIDERARE abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (come da prospetto). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare;

6. DI DARE ATTO che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2020, con efficacia dalla loro data di pubblicazione;

7. DI DEMANDARE al Servizio Tributi l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, della L. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Visti i provvedimenti emessi dall'Autorità governativa centrale e dagli Organi regionali che hanno disposto le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo l'art. 73 comma 1 del D.L 18/2020 e l' art. 11 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

Dato atto che la presente seduta si tiene nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione per il contagio da Covid-19, garantendo il rispetto del distanziamento e l'uso di mascherine;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Posto in votazione dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, il presente punto all'ordine del giorno;

Con dieci (10) voti favorevoli, nessun voto contrario e tre (3) voti di astensione (Consiglieri Bortolus, Burlini e Miani del g.c. Lega Salvini) palesemente espressi da tredici (13) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

Con dieci (10) voti favorevoli, nessun voto contrario e tre (3) voti di astensione (Consiglieri Bortolus, Burlini e Miani del g.c. Lega Salvini) palesemente espressi da tredici (13) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Riccardo Marchesan

Il Vicesegretario
Mirella MASSA